REGOLAMENTO (CEE) N. 1273/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1990

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco in Spagna al termine della campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali (3), ha stabilito le norme applicabili in materia;

considerando che il periodo di intervento per il granturco in Spagna termina il 30 aprile; che tale limitazione, tenendo conto in particolare dell'accordo concluso con gli Stati Uniti sull'importazione di granturco e di sorgo in Spagna a prelievo ridotto, è tale da invogliare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco all'intervento alla fine del mese di aprile, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questo cereale nel mese di maggio 1990, la cui produzione si limita a certe regioni della Comunità;

considerando che le condizioni dell'acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (5), dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1022/90 (7), e dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1582/86, l'organismo di intervento spagnolo acquista i quantitativi di granturco offertigli nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 maggio 1990.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, applicabile per la campagna 1989/1990, aumentato di sette maggiorazioni mensili.

3. I quantitativi offerti devono essere consegnati al più tardi il 30 giugno 1990.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'acquisto è effettuato conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1581/86, (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 38.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(7) GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 11.
(8) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
(9) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 11.